

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI ARPA PIEMONTE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le sedute del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte (si seguito solo "Agenzia"), si svolgono ordinariamente in presenza.
2. Per facilitare la presenza di tutti i componenti, ove vengano espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, o qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi, il Collegio può disporre che la seduta si svolga anche in modalità telematica.

Art. 2 - Modalità telematiche di svolgimento delle sedute

1. Per seduta collegiale in modalità telematica (o "seduta telematica") si intende l'adunanza alla quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite strumenti audio-video da luoghi differenti da quello dove ha sede l'Agenzia.
2. Per seduta collegiale in modalità "mista" (o "seduta mista presenza/distanza") si intende l'adunanza convocata in una sede fisica, alla quale uno o più componenti, per giustificati motivi, partecipino a distanza in modalità sincrona audio/video.

Qualora il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, su consenso del Presidente del Collegio dei Revisori è consentito il collegamento telefonico in viva voce, purché gli altri partecipanti riescano ad ascoltare gli eventuali interventi della persona in oggetto.

In caso di oggettiva impossibilità di continuare la riunione il Presidente la sospende e rinvia ad altra data.

Art. 3 - Requisiti tecnologici e organizzativi

1. Le sedute telematiche si svolgono di norma in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano al contempo:
 - a) l'identificazione reciproca di ciascuno dei partecipanti;
 - b) la partecipazione sincrona all'adunanza, tramite comunicazione audio/video tra i partecipanti;
 - c) l'intervento nella discussione sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta;
 - d) l'eventuale registrazione delle sedute.
2. Gli strumenti telematici garantiscono, tra i requisiti minimi:
 - a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la possibilità di intervenire via audio;
 - d) la visione di documenti tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica;
 - e) la contestualità delle decisioni;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise durante lo svolgimento delle sedute telematiche (secondo le disposizioni fornite dalla struttura semplice "Informatica, Infrastrutture tecnico scientifiche e sviluppo tecnologico" dell'Agenzia).

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta potrà aver luogo in presenza e/o tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione (es. *link* di collegamento telematico).
2. Il referente per l'organizzazione delle sedute e il coordinamento telematico è da individuarsi nel Segretario del Collegio.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché né pubblico, né aperto al pubblico, adottando accorgimenti tecnici, che garantiscano la riservatezza della seduta (ad esempio attraverso l'utilizzo di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute

1. La verbalizzazione della seduta viene svolta dal segretario del Collegio.